

N. 845/12 + riunito R.G. notizie di reato
N. 283/12 + riunito R.G. GIP

- 6 MAG. 2014

N° 61/14 Reg.

TRIBUNALE DI SIENA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice delle Indagini Preliminari
Dr. Monica Gaggelli

nella udienza del 06.05.2014 ha pronunciato e pubblicato con motivazioni
contestuale la seguente

S E N T E N Z A

(di incompetenza ex art. 22 comma 3° c.p.p.)

nei confronti di:

1) **VIGNI Antonio**, nato il 15.7.1953 a Castelnuovo Berardenga, elettivamente domiciliato in Siena, via
44 presso lo studio dell'avv. Enrico de Martino

Libero contumace

Difeso di fiducia dagli avv. **Franco Coppi** del Foro di Roma ed **Enrico de Martino** del Foro di Siena.
Assenti sostituiti per delega dall'avv. to B. Schiavone del Foro di Siena.

2)

MUSSARI Giuseppe, nato il 20.7.1962 a Catanzaro, elettivamente domiciliato in Siena, via del Casale
59 presso lo studio dell'avv. Fabio Pisillo

Libero contumace

Difeso di fiducia dagli avv. **Tullio Padovani** del Foro di Pisa e **Fabio Pisillo** del Foro di Siena

3)

PIRONI Daniele, nato a Curtone il 13.8.1951, elettivamente domiciliato in Roma, via Ciro Menotti n. 4
presso lo studio dell'avv. Maurizio Bellacosa

Libero contumace

Difeso di fiducia dall'avv. **Maurizio Bellacosa** del Foro di Roma, assente sostituito per delega da avv. to F. Pisillo

4)

RIZZI Raffaele Giovanni, nato il 10.4.1967 a Bari, elettivamente domiciliato in Roma, via Ciro Menotti n. 4
presso lo studio dell'avv. Maurizio Bellacosa

Libero assente

Difeso di fiducia dall'avv. **Maurizio Bellacosa** del Foro di Roma assente sostituito per delega da avv. to F. Pisillo

2) Delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2638, commi 1, 2 e 3, c.e. perché, in concorso tra loro. Mussari in qualità di Presidente, Vigni in qualità di Direttore Generale, Pirondini in qualità di CFO di Banca Monte dei Paschi di Siena sino al 28.8.2008 e comunque di persona incaricata di seguire le vicende relative all'operazione c.d. FRESH, soggetto sottoposto per legge alle autorità pubbliche di vigilanza - nella comunicazione del 3.10.2008, a firma di Vigni Antonio, inviata a Banca d'Italia, prevista in base alla legge poiché concernente l'operazione di rafforzamento patrimoniale collegata all'acquisizione di Banca ANTONVENETA, riguardante l'aumento di capitale di € 1 miliardo riservato a JP MORGAN, e in risposta alla lettera n. 1006124 del 23 settembre 2008, inviata da Banca d'Italia con cui detto Istituto richiedeva delucidazioni circa la computabilità della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale da 1 miliardo di euro nel *core capital* - al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione patrimoniale di Banca MPS, in particolare:

- in ordine all'assorbimento delle perdite, che JPM aveva acquistato la proprietà delle azioni ed era quindi esposta alle oscillazioni del relativo valore *«senza ricevere dalla Banca alcuna protezione implicita o esplicita»*, così celando il cosiddetto *«costo del bilancio»*, collegato all'andamento delle azioni MPS, previsto nelle *fees* del contratto di swap stipulato tra le due banche, in forza del quale gravava su BMPS l'onere di corrispondere a JP Morgan il costo da questa sopportato per l'appostamento in bilancio della proprietà di dette azioni;
- che con la strutturazione del prestito convertibile *«JPM ha poi a sua volta trasferito tale rischio ai portatori degli strumenti finanziari convertibili emessi da BONY, con una operazione alla quale la Banca è estranea»*,
- in ordine alla flessibilità dei pagamenti, che i corrispettivi riconosciuti a JPM quale nudo proprietario nell'ambito del contratto di usufrutto *«non integrano il pagamento di un interesse sugli strumenti finanziari convertibili emessi da BONY; piuttosto rappresentano in corrispettivo di un diritto di usufrutto, che dal punto di vista della Banca ha valore e merita una remunerazione»*;
- che non vi erano altri contratti oltre quelli già inviati, così nascondendo a Banca d'Italia:
 - a) una *indemnity*, a firma di Morelli Marco, rilasciata il 15 aprile 2008 in favore di JP MORGAN con cui BMPS si impegnava, al momento del regolamento delle *notes* FRESH, ad intervenire con risorse proprie per fronteggiare le conseguenze negative che avrebbero potuto prodursi in capo a JPM in caso di eventuali mancati o ritardati pagamenti da parte dei sottoscrittori delle stesse *notes*;
 - b) un addendo contrattuale, firmato per BMPS da Pirondini Daniele e per JP MORGAN da Weiler Monika in data 1 ottobre 2008, in base al quale Banca MPS avrebbe corrisposto a JP MORGAN il canone di usufrutto eventualmente non erogato per effetto delle modifiche apportate ai contratti di usufrutto e di swap stipulati in pari data secondo le indicazioni ricevute da Banca d'Italia con la lettera del 23.9.2008.

Così comunque consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza di Banca d'Italia.

In Siena, il 3 ottobre 2008

VIGNI Antonio

3) Delitto p. e p. dall'art. 2638, commi 1, 2 e 3, c.e. perché, in qualità di Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena, soggetto sottoposto per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, nella comunicazione del 16.10.2008 inviata a Banca d'Italia, prevista in base alla legge poiché concernente l'operazione di rafforzamento patrimoniale collegata all'acquisizione di Banca ANTONVENETA, riguardante l'aumento di capitale di € 1 miliardo riservato a JP MORGAN e in risposta alla richiesta inviata da Banca d'Italia con cui detto Istituto richiedeva se erano stati corrisposti a JP MORGAN i canoni di usufrutto esponeva fatti materiali non rispondenti al vero e in particolare che Banca MPS *«fino ad oggi non ha corrisposto alcun interesse a JPM relativamente al contratto di usufrutto e che la prima remunerazione scatterà dal mese di maggio 2009, vale a dire dopo l'approvazione del bilancio 2008»*, così nascondendo a Banca d'Italia che Banca MPS aveva pagato già il 16 luglio 2008 a JPM la prima rata del canone di usufrutto, aveva pagato lo stesso 16 ottobre 2008 la seconda rata del canone di usufrutto e avrebbe pagato nel gennaio e nell'aprile 2009 le altre due rate del canone di usufrutto sulla base dei risultati di bilancio del 2007 approvato nell'aprile 2008.

Così comunque consapevolmente ostacolava le funzioni di vigilanza di Banca d'Italia.

In Siena, il 16 ottobre 2008

30

VIGNI Antonio

- 4) Delitto p. e p. dagli artt. 2638, commi 2, in relazione al comma 1, e comma 3, c.e. perché, in qualità di Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena, soggetto sottoposto per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, ometteva di comunicare a Banca d'Italia, ostacolandone consapevolmente le funzioni di vigilanza, di avere rilasciato in data 10 marzo 2009 una *indemnity side letter* a Bank of New York (BoNY) in occasione dell'assemblea dei sottoscrittori del FRESH.
In Siena, nel maggio 2012

MUSSARI Giuseppe – PIRONDINI Daniele – VIGNI Antonio – RIZZI Raffaele Giovanni

- 5) Delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 173 *bis* D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) perché, in concorso tra loro, Mussari in qualità di Presidente di Banca MPS, Vigni in qualità di Direttore Generale, Pirondini in qualità di CFO e di responsabile delle scritture contabili societarie, Rizzi in qualità di responsabile dell'Area Legale, allo scopo di far conseguire per sé o per altri, in particolare al medesimo istituto bancario un ingiusto profitto, nel prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di azioni ordinarie di Banca MPS, approvato dalla CONSOB in data 23.4.2008, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponevano false informazioni ed occultavano notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari del prospetto medesimo.

In particolare:

- non venivano descritti in modo compiuto i FRESH 2008 e non erano descritti i contratti di *total return swap* (TROR) sottoscritti da Fondazione MPS e con i quali detto ente sottoscriveva indirettamente i FRESH 2008 per un ammontare pari a € 490 milioni, lasciando così intendere che i FRESH 2008 erano stati collocati sulla sola base delle qualità creditizie di BMPS; detta informazione era altresì significativa ai fini della compiuta descrizione delle varie *tranches* dell'offerta globale e, più in generale, delle modalità di finanziamento dell'acquisizione di Banca ANTONVENETA;

- non veniva rappresentata l'esistenza di un accordo *fiduciary swap agreement* tra JP MORGAN e Bank of New York (BoNY) in forza del quale JP MORGAN si impegnavo a trasferire a BoNY le somme ricevute da BMPS a titolo di canone di usufrutto e che BoNY a sua volta avrebbe utilizzato per il pagamento dei flussi cedolari ai sottoscrittori dei FRESH.

In Siena, in data anteriore e prossima al 23 aprile 2008

MUSSARI Giuseppe – VIGNI Antonio – RIZZI Raffaele Giovanni

- 6) Delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 173 *bis* D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) perché, in concorso tra loro, Mussari in qualità di Presidente di Banca MPS, Vigni in qualità di Direttore Generale, Rizzi in qualità di responsabile dell'Area Legale, allo scopo di far conseguire per sé o per altri, in particolare al medesimo istituto bancario un ingiusto profitto, nel prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di azioni ordinarie di Banca MPS, approvato dalla CONSOB in data 15.6.2011, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponevano false informazioni ed occultavano notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari del prospetto medesimo.

In particolare:

- non venivano descritti in modo compiuto i FRESH 2008 e non erano descritti i contratti di *total return swap* (TROR) sottoscritti da Fondazione MPS e con i quali detto ente sottoscriveva indirettamente i FRESH 2008 per un ammontare pari a € 490 milioni, lasciando così intendere che i FRESH 2008 erano stati collocati sulla sola base delle qualità creditizie di BMPS;

- non risultavano riportate informazioni in ordine alla integrazione e/o alle modifiche dei contratti di *total rate of return swap* (TROR), che hanno comportato la concessione di garanzie collaterali da parte della Fondazione alle controparti bancarie dei medesimi contratti;

- veniva fatto riferimento, inoltre, con esplicito rinvio alla documentazione del bilancio relativo all'esercizio 2008, ove non era stato imputato a conto economico il pagamento del canone di usufrutto in favore di JP Morgan, né il versamento in favore della medesima banca d'affari di € 8 milioni *non tantum*;

- veniva fatto riferimento, inoltre, con esplicito rinvio alla documentazione dei bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010, e nel resoconto intermedio al 31.3.2011, ove le cedole relative ai FRESH 2008 venivano contabilizzate in violazione del principio di competenza.

In Siena, in data anteriore e prossima al 15 giugno 2011

MUSSARI Giuseppe – VIGNI Antonio – PIRONDINI Daniele

- 7) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 110 c.p., 2622, commi 1 e 3, c.c. perché, in concorso tra loro, Mussari Giuseppe, quale Presidente, Vigni Antonio, quale Direttore Generale, Pirondini Daniele quale preposto alle scritture contabili societarie di Banca Monte dei Paschi di Siena, con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri l'ingiusto profitto consistito nel rappresentare la complessiva operazione FRESH quale strumento di capitale in luogo di strumento di debito, nel bilancio dell'anno 2008 e nelle conseguenti comunicazioni sociali dirette ai soci ed al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica e patrimoniale di Banca MPS cagionavano ai creditori un danno patrimoniale.

In particolare appostavano un ammontare pari a € 53,5 milioni (uguale alla somma dei canoni di usufrutto pagati a JPM nel corso del 2008 e a quelli pagati alla medesima società a titolo di *mutuum* prevista dall'art. 4.1 del contratto di usufrutto) nella voci "Conti Banche" del passivo e in un conto transitorio dell'attivo, senza alcuna imputazione né al conto economico né al patrimonio netto, mentre, invece, dovendosi trattare il FRESH come uno strumento di debito avrebbero dovuto appostare € 94,3 milioni (pari alla somma dei canoni di usufrutto pagati a JPM a valere sul bilancio dell'esercizio 2007 e di € 8 milioni di *mutuum*) tra i costi del conto economico così determinando una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, nel bilancio individuale di BMPS, superiore al 5%.

Con l'aggravante di aver agito al fine di occultare i reati di cui ai capi 1, 2, 3 e 5 che precedono ovvero per assicurarsene l'impunità.

In Siena, il 29 aprile 2009

MUSSARI Giuseppe

- 8) Delitto p. e p. dall'art. 184, comma 1, lett. b) D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) perché, in ragione della sua qualità di Presidente di Banca MPS, essendo in possesso di informazioni privilegiate e, in particolare, di informazioni relative all'avvenuta stipula dell'accordo con Banco SANTANDER per l'acquisizione di Banca ANTONVENETA, comunicava, al di fuori del normale esercizio della professione, dette notizie al Sindaco di Siena Maurizio Cenni e al Presidente della Provincia di Siena Fabio Ceccherini.

In Siena, il di 8 novembre 2007

9) MUSSARI Giuseppe

Delitto p. e p. dall'art. 184, comma 1, lett. b), D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) perché, in ragione della sua qualità di Presidente di Banca MPS, essendo in possesso di informazioni privilegiate e, in particolare, di informazioni relative all'avvenuta stipula dell'accordo con Banco SANTANDER per l'acquisizione di Banca ANTONVENETA, comunicava, al di fuori del normale esercizio della professione, a Enrico Bombieri, responsabile dell'*investment banking* di J.P. MORGAN per l'Europa, Africa e medio oriente, che Banca Monte dei Paschi aveva concluso l'operazione di acquisto di Banca ANTONVENETA.

In Siena, il di 8 novembre 2007

10) DI TANNO Tommaso - FABRETTI Pietro - PIZZICHI Leonardo

Delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 2638, commi 1, 2 e 3, c.e. perché, in concorso tra loro, Di Tanno in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena, Fabretti e Pizzichi quali sindaci effettivi del medesimo istituto di credito - soggetto sottoposto per legge alle autorità pubbliche di vigilanza - nella comunicazione del 3.10.2008 inviata a Banca d'Italia, prevista in base alla legge poiché concernente l'operazione di rafforzamento patrimoniale collegata all'acquisizione di Banca ANTONVENETA, riguardante l'aumento di capitale di € 1 miliardo riservato a JP MORGAN, e in risposta alla lettera n. 1006124 del 23 settembre 2008, inviata da Banca d'Italia con cui detto Istituto richiedeva delucidazioni circa la computabilità della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale da 1 miliardo di euro nel *core capital*, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esprimevano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione patrimoniale di Banca MPS.

In particolare omettevano di segnalare l'esistenza del cosiddetto "costo del bilancio", collegato all'andamento delle azioni MPS, previsto nelle *fees* del contratto di swap stipulato tra BMPS e JP Morgan, in forza del quale gravava su BMPS l'onere di corrispondere a JP Morgan il costo da questa sopportato per l'appostamento in bilancio della proprietà di dette azioni

Così comunque consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza di Banca d'Italia.

In Siena, il 3 ottobre 2008

DI TANNO Tommaso - FABRETTI Pietro - PIZZICHI Leonardo

- 11)** Delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 2638, commi 1, 2 e 3, c.e. perché, in concorso con tra loro, quali sindaci effettivi di Banca Monte dei Paschi di Siena, Di Tanno in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, Fabretti e Pizzichi quali componenti del Collegio Sindacale del medesimo istituto di credito, soggetto sottoposto per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, nella comunicazione del 16.10.2008 inviata a Banca d'Italia, prevista in base alla legge poiché concernente l'operazione di rafforzamento patrimoniale collegata all'acquisizione di Banca ANTONVENETA, riguardante l'aumento di capitale di € 1 miliardo riservato a JP MORGAN, e in risposta alla richiesta inviata da Banca d'Italia con cui detto Istituto richiedeva se erano stati corrisposti a JP MORGAN i canoni di usufrutto esprimevano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, e in particolare:

- ribadivano in ordine al fatto dell'avvenuto pagamento dei canoni di usufrutto "*che il «trasferimento del rischio d'impresa» si realizza indipendentemente dal meccanismo di computo del canone di usufrutto da pagare*";
- affermavano "*conseguenze che, ai fini di detta valutazione dell'effettivo trasferimento del rischio d'impresa, resta del tutto indifferente se il primo periodo cui il meccanismo si applica è basato sui risultati del 2007 (originaria versione contrattuale) ovvero sui risultati del 2008 (nuova versione del contratto). In entrambi i casi, peraltro, l'esecuzione del pagamento - beninteso - al verificarsi dei relativi presupposti - interviene nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono i risultati rilevanti*".

Così comunque consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza di Banca d'Italia.

In Siena, il 16 ottobre 2008

J.P. MORGAN SECURITIES LTD

- 12)** illecito amministrativo p. e p. dagli artt. 5, 8 e 25 *ter* lett. s) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2638 c.e. (perché non comunicava a Banca d'Italia che JP MORGAN aveva ricevuto da BMPS una *indemnity* con cui la banca senese la garantiva dalle eventuali perdite o passività debitamente documentate che potevano derivare da accadimenti correlati alla sottoscrizione delle obbligazioni FRESH collegate alla emissione delle azioni oggetto dell'aumento di capitale riservato a JP MORGAN); delitto commesso nell'interesse di JP MORGAN Securities Ltd., da persona allo stato ignota - per la quale si procede separatamente - che rivestiva al momento del fatto funzioni apicali di rappresentanza, di amministrazione e comunque direzione della società.

In Siena, accertato nel maggio 2012

13) VIGNI Antonio, PIRONDINI Daniele e PIRONDINI Daniele



Delitto p. e p. dagli artt. 48 e 110 c.p. e 2638, commi 1, 2 e 3, c.c., perché, in concorso tra loro, VIGNI in qualità di Direttore Generale di Banca MPS, ideatore-istigatore del proposito criminioso; PIRONDINI in qualità di CFO del medesimo istituto sino al 28/8/2008 e comunque di persona incaricata di seguire le vicende relative all'operazione c.d. FRESH, istigatore e materiale esecutore del reato; CRISOSTOMO, quale legale esterno di BMPS, deputato alla elaborazione e redazione dei contratti relativi all'operazione di rafforzamento patrimoniale collegata all'acquisizione di Banca ANTONVENETA, riguardante l'aumento di capitale di € 1 mld riservato a JP MORGAN, materiale esecutore del reato, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, tacendo l'esistenza dell'indemnity rilasciata a JP MORGAN in data 15.4.2008 e dell'addendo contrattuale del di 1.10.2008 stipulato tra BMPS e JP MORGAN, inducevano in errore il Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena, istituto sottoposto per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, che - sul presupposto della modifica dei contratti di usufrutto e di swap e dell'inesistenza di altri documenti contrattuali oltre quelli già consegnati, nella comunicazione del 3.10.2008 inviata a Banca d'Italia, prevista in base alla legge poiché concernente la suddetta operazione di rafforzamento patrimoniale, e in risposta alla lettera di Banca d'Italia n. 1006124 del 23 settembre 2008 con cui detto Istituto richiedeva delucidazioni circa la computabilità della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale da 1 miliardo di euro nel core capital - esprimeva fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione patrimoniale di Banca MPS e, in particolare:

- che l'operazione patrimoniale realizzava "nel suo complesso il pieno e definitivo trasferimento a terzi del rischio d'impresa per quanto attiene sia al capitale (assorbimento delle perdite), sia alla remunerazione annuale (flessibilità dei pagamenti), replicando quindi gli effetti economici delle

- azioni :*
- che l'operazione patrimoniale non contemplava altri contratti oltre a quelli già inviati a Banca d'Italia, e, specificamente, contrariamente al vero essendovi invece *indemnity* del 15.4.2008 e addendo contrattuale del di 1.10.2008 rilasciati in favore di JP Morgan;
 - che erano stati, conseguentemente, rimossi gli elementi ostativi indicati nell'allegato alla lettera di Banca d'Italia ed erano stati coerentemente adeguati i contratti che concorrevano a strutturare l'operazione patrimoniale.
- Così consapevolmente ostacolavano le funzioni di vigilanza di Banca d'Italia.
- Segnatamente VIGNI e PIRONDINI decidevano di tacere al Collegio sindacale l'esistenza dell'*indemnity* del 15/4/2008 e dell'addendo contrattuale dell'1/10/2008; PIRONDINI, altresì, raccomandando a CRISOSTOMO di non fare parola dell'addendo contrattuale in sede di adunanza con il Collegio Sindacale, nonché serbando egli stesso la consegna al silenzio; CRISOSTOMO, infine, aderendo alla raccomandazione di PIRONDINI, riferiva solo delle modifiche dei contratti di usufrutto e di *wrap* predisposte secondo le indicazioni date dall'Autorità di Vigilanza.
- In Siena, il 3 ottobre 2008

Procedimento in cui sono parti offese:

- **BANCA D'ITALIA**, in persona del Governatore *pro tempore*; con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 91
• **CONSOB**, in persona del Presidente *pro tempore*; con sede legale V.le G.B. Marini n. 5 - 00198 ROMA
e si sono costituite Parti Civili.

BANCA D'ITALIA rapp. e dir. da Avv. La Fucina, presente

CONSOB

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

AAV EP 1875 7/2001 AAV EP 1875 7/2001

rapporté à l'axe. L'axe est, par conséquent, un axe de symétrie.

e oniconsumatori - rapp. e att. da AVV. Pann

1908 ORGANIC AMYLOID IN THE HUMAN LIVER

Chronic Nerve Pain: Conventional Therapy vs. Acupuncture

8V E2 10.5 0011

DOI: 10.1002/anie.200500012

1. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ and $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$
 2. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ and $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$

Azlonist/Mizrahi Bloc – 1

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Azionisti Boccassini Milena + 15
Azionisti S. Casini +13
Azionisti Montiglioni +2
Azionisti Venturini Loretta +1
Azionista Gavazzi
Azionisti Ancarani + 2

rapp. e dif. da Avv. Losi, sost. da Avv. La Marca
rapp. e dif. da Avv. La Marca, presente
rapp. e dif. da Avv. Fagni, assente sost. da Avv. Panti
rapp. e dif. da Avv. Valentini ass. sost. da avv. Panti
rapp. e dif. da Avv. De Girolamo ass. sost. da Avv. Panti
rapp. e dif. da Avv. Panti, presente

Con l'intervento del PM Dott. Aldo Natalini e dei difensori degli imputati e parti civili come sopra detti

Le parti hanno concluso:

Preliminarmente DIF. imp. RIZZI, PIRONDINI, VIGNI e MUSSARI eccepiscono incompetenza territoriale in favore di A.G. Milano e quanto al RIZZI, in subordine in favore di A.G. Roma;

DIF. ente JP MORGAN eccepiscono incompetenza territoriale in favore di A.G. Roma ed in subordine A.G. Milano;

DIF. imp. CRISOSTOMO, DI TANNO, FABRETTI e PIZZICHI eccepiscono incompetenza territoriale in favore di A.G. Roma.

PM e PP CC: chiedono respingersi tutte le eccezioni di incompetenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Reato più grave, in ragione della pena edittale per esso previsto, tra tutte le ipotesi di reato sub *iudice* è, pacificamente, il reato di manipolazione del mercato enunciato al capo I dell'articolata rubrica accusatoria del p.p. portante (n. 845/12 RGNR). Questa fattispecie criminosa, non soltanto per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva nel contempo, ravvisabili nei confronti degli imputati Mussari, Vigni e Pironi in relazione a tutte le ulteriori ipotesi di reato ai medesimi, in tesi d'accusa, ascrivibili, di cui ai successivi capi da 2 a 11 del p.p. portante ed al capo I del p.p. riunito, ma anche per ragioni di connessione oggettiva, inquadrabili nell'art. 12, lett. b) e c) c.p.p., ravvisabili pure nei confronti degli altri imputati - persone fisiche Rizzzi, Di Tanno Fabretti, Pizzichetti e Crisostomo, nonché nei confronti dell'ente JP Morgan in relazione a tutti i reati ed alla concorrenza ipotesi di illecito amministrativo derivante da reato per i quali è a tali soggetti mossa incolpazione è in definitiva tale da determinare, per *vis attractiva*, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 lett. b) e c) e 16 c.p.p., la competenza territoriale del Tribunale di Milano, in relazione all'intero articolato accusatorio e, quindi, nei confronti di tutti gli imputati persone fisiche, nonché dell'ente incolpato ex D.Lgs. 231/2001, per cui si procede in questa sede.

Ed infatti, Dalla lettura dell'articolato accusatorio si evince che, al capo I del p.p. portante (nr. 845/12 RGNR), ai precedenti imputati Mussari Vigni e Pironi è contestato il reato di cui all'art. 185 c.p., "perché in concorso tra loro [...], nelle rispettive qualità specificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nell'ambito del programma di finanziamento ideato per il perfezionamento delle risorse necessarie all'acquisizione di banca Antonveneta, partecipavano e contribuivano alla predisposizione della complessa operazione finanziaria denominata <FRESH 2008> diffondendo al mercato notizie false idonee a determinare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione BMPS ordinaria.

In particolare compiendo nel patrimonio di base l'aumento di capitale riservato a JP MORGAN (JPb) e collegato all'emissione di titoli cd FRESH per € 950 milioni non computabile poiché lo stesso doveva essere considerato quale strumento non innovativo di capitale:

- con la pubblicazione della relazione semestrale di BMPS al 30.06.2008 avvenuta il 29.08.2008 comunicavano dati relativi alla dimensione del patrimonio di base e del patrimonio supplementare non corrispondenti al vero facendo apparire che Banca MPS aveva un totale capitale ratio pari a 9,1% superiore al minimo dell'8% richiesto dalla normativa di vigilanza mentre in realtà possedeva un totale capitale ratio pari a 7,8%;
- con la pubblicazione del bilancio 2008 avvenuta il 29.04.2009 comunicavano dati relativi alla dimensione del patrimonio di base e del patrimonio supplementare non corrispondenti al vero facendo apparire che Banca MPS aveva un totale capitale ratio pari a 8,8%;

In Siena sino al 29 aprile 2009."

Secondo l'impostazione del Pubblici Ministeri della locale Procura, alla quale all'udienza preliminare insaurita dinanzi a questo giudice hanno aderito i difensori di tutte le costituite parti civili, facendo sostanzialmente proprie le considerazioni sviluppate dai rappresentanti dell'organo della pubblica accusa, la competenza territoriale a procedere ed in fieri a giudicare i precedenti reati imputati oltre che in relazione a tale reato anche per tutti gli altri meno gravi ad esso soggettivamente e oggettivamente connessi nonché, per ulteriore connessione oggettiva, la competenza a procedere ed in fieri a giudicare, ai sensi degli art. 12 e 16 c.p.p., per tutti i reati a loro ascrivibili anche gli altri imputati, persone fisiche e ente, per cui è stata esercitata la *vocatio in iudicium*, dovrebbe essere riconosciuta al Tribunale di Siena, per le seguenti ragioni.

Il reato di manipolazione del mercato nella specie contestato "sotto il profilo informativo" è, per giurisprudenza costante, un delitto di pericolo concreto, di condotta a forma libera, per la cui ravvisabilità è sufficiente "una qualunque comunicazione che dia luogo ad una proporzionale di dati

B

falsi per il mercato". Ciò premesso ed evidenziandosi, in via generale dal PM in sede, che il delitto de quo si consuma nel momento, quindi anche nel luogo, in cui la notizia riservata e falsa per il mercato esce dalla sfera di controllo di chi la detiene in modo riservato, ovvero nel caso specie, dalla sfera di controllo della società emittente il titolo quotato in borsa il cui valore di mercato è suscettibile di essere influenzato sensibilmente dalla notizia decettiva, posto che, avendosi riguardo alla fattispecie in concreto contestata, ovvero alla descrizione modale della condotta in tesi d'accusa ascrivibile ai predetti tre imputati, la falsa comunicazione riguarda dati di bilancio, segnatamente sia dati appostati nel cd bilancio intermedio (più propriamente chiamato relazione finanziaria semestrale) che nel bilancio globale di esercizio, relativi all'anno 2008, in particolare riguarda l'avere apposto falsamente nel bilancio intermedio e annuale del 2008, come computabile nel patrimonio di base, l'aumento di capitale riservato a JP MORGAN (JPM) e collegato all'emissione di titoli cd FRESH per € 950 milioni, quando in realtà non era così computabile, posto che dalla documentazione inerente ai correlati patti di manleva, intercorsi tra le parti contrattuali della complessa operazione di alta finanza strutturata di cui si parla e, taciuti alle autorità di vigilanza ed al mercato, avrebbe dovuto essere appostato, ove ci si fosse attenuti al vero, come strumento non innovativo di capitale (trattandosi propriamente non di un aumento di capitale, bensì di un finanziamento), ebbene – secondo le considerazioni sviluppate dal PM all'udienza dello scorso 16 aprile (ad esse associandosi le Parti Civili) – sono le norme di cui al combinato disposto degli articoli 2429 c.c. e 154 ter del T.U.F. che aiutano a capire dove si consuma, nel caso che occupa, il reato de quo. Segnatamente, giacché a tenore di queste disposizioni normative il bilancio annuale di esercizio come pure quello intermedio debbono essere comunicati, unitamente alla relativa relazione illustrative e riepilogative, dagli amministratori al collegio sindacale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la relativa approvazione dall'assemblea dei soci ed inoltre gli stessi prospetti e relative relazioni debbono restare depositati in copia nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea che dovrà approvarli, a disposizione non solo dei soci (come espressamente prevede il terzo comma dell'art 2429 c.c.) ma anche del pubblico (come prevede il 154 ter T.U.F.), ecco che è con il deposito dei ridetti bilanci, intermedio e di fine esercizio 2008, contenenti, secondo l'ipotesi d'accusa, le notizie decettive anzidette, presso la sede legale di B Mps s.p.a., quindi a Siena, nella data in cui gli stessi depositi sono avvenuti (29.08.2008 e 29.04.2009), che deve ritenersi consumato il reato di cui all'art 185 TUF (oltre a quello di cui all'art 2622 c.p. di cui al successivo capo 7).

Di diverso avviso sono i difensori dei tre imputati ai quali detto reato è, in tesi d'accusa, ascrivibile. Deducendo, in fatto ed in diritto, i medesimi motivi, essi chiedono invero che, per tale reato, nonché per connessione soggettiva ed oggettiva, in relazione ai loro assistiti, pacificamente ravvisabile anche per i restanti reati, voglia ritenersi in luogo della competenza territoriale del Tribunale di Siena quella del Tribunale di Milano con conseguente trasmissione degli atti al PM della Procura per nuovamente dare corso, in primis, all'udienza preliminare, ad oggi pendente dinanzi a questo giudice.

Condiviso con PM (e Parti Civili) l'inquadramento del reato de quo nella categoria dei reati di pericolo concreto, nonché di sola condotta ed a forma libera, i difensori dei tre imputati si discostano nondimeno dalla posizione sostenuta dai rappresentanti dell'Accusa Pubblica e Privata, ritenendo che, nel caso di specie, alla luce della rubrica accusatoria e dagli elementi evincibili dalla lettura degli atti, esso debba ritenersi perfezionato in Milano, al momento del caricamento, avvenuto nelle due successive date enunciate nel capo di imputazione, dei ridetti bilanci semestrale e di fine esercizio 2008 nel sistema informativo telematico, chiamato NIS, dall'acronimo inglese che sta per "network information system", della "Borsa Italiana" s.p.a. (di seguito Borsa), sito e gestito a Milano.

Richiamandosi a giurisprudenza di merito (Sent. Trib. Milano sez I del 18.12. 2008, Sentenza Gup Torino del 18.3.2014) e di legittimità (Sez V sent. n. 28932 del 04.05.2011; Sez V sent. n. 40393 del 20.06.2012; sez II sent. 12989 del 28.12.2012), i difensori dei predetti imputati osservano come il reato de quo, avendo il proprio tratto essenziale, evincibile dallo stesso dato normativo testuale,

9 nella "diffusione" di notizie false [...] concretamente "idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario" al quale le notizie decettive attengono, si consuma nel momento in cui dette notizie escono dalla disponibilità dell'emittente e sono nel contempo messe a disposizione e rese conoscibili alla platea dei possibili investitori oltre che degli operatori del mercato finanziario, restando irrilevante che l'ulteriore evento naturalistico dell'effettiva alterazione del valore del titolo si verifichi o non verifichi realmente.

Ove, come nel caso di specie, si tratti di falsi dati appostati nel bilancio, se è pur vero che è alla normativa di settore, in particolare all'art 154 ter del T.U.F., richiamato anche dal PM, nonché alle disposizioni del regolamento Consob e di quello dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana che, nella versione del 2005, in vigore all'epoca dei fatti, segnatamente al titolo 2.7. è dedicato "alla diffusione delle informazioni al pubblico e la loro archiviazione", che occorre fare riferimento al fine di risolvere la questione dell'individuazione di momento e luogo in cui si consuma il reato di agiotaggio informativo ebbene è proprio questa normativa, concretamente applicata anche nel caso di specie, che porta a ritenere che ciò avvenga in forza e nel momento dell'inserimento del bilancio contenente la "notizia foriera di scompenso valutativo" nel sistema NIS operativo presso la Borsa di Milano, in quanto è così che generalmente ha luogo e, di fatto, nel caso concreto ha avuto luogo, la prima diffusione, in una con la messa a disposizione e quindi la conoscibilità da parte del pubblico inteso come pluralità indeterminata di destinatari, della notizia medesima.

In tale contesto interpretativo, attingendo ed argomentando i difensori, in modo corretto e completo, dalle acquisizioni documentali versate in atti, ricostruiscono in punto di fatto, quanto segue.

Il giorno venerdì 29 agosto 2008, esattamente alle ore 7:13, la mail che il dirigente di Banca MPS Bizzarri Fabio dalla casella di posta elettronica <Fabio.Bizzarri@banca.mps.it> invia al Web & New Media - Mps ed a vari altri dirigenti di MPS, in particolare a quelli del settore Comunicazioni MPS, indicante all'oggetto "semestrale 2008" e contenente, come file allegati, il Comunicato Stampa dal titolo "Gruppo Montepaschi. Approvati i risultati del primo semestre 2008" nonché, in versione pdf, in italiano ed in inglese, il bilancio semestrale in questione e le corredate relazioni, reca il seguente testuale messaggio: *"I due comunicati allegati sono stati inseriti e DIFFUSI nel NIS (anche il maiuscolo in luogo del carattere utilizzato per l'altra parte del messaggio è riportato testualmente), è possibile procedere quindi all'inserimento nel SITO MPS, sulla base dell'orario diffuso dalla funzione INVESTOR <<...>> <<...>> Fabio Bizzarri 335/7696961 - 0577/294577"* E mail, di analogo contenuto, indirizzato agli stessi destinatari, allegando, in tal caso, oltre al comunicato stampa relativo ai "risultati bilancio 2008", lo stesso documento di bilancio e le corredate relazioni, in italiano ed inglese in versioni pdf e word, lo stesso dirigente che all'epoca dei fatti curava in Banca M.P.S. i rapporti con la Borsa risulta, sempre via mail, aver inviato venerdì 27 marzo 2009 ore 07:47 che invero testualmente recita: *"I comunicati allegati sono stati appena diffusi ne NIS - ALLEGO VERSIONI PDF E WORD*

<<...>> <<...>> <<...>> <<...>>

Possono essere inseriti anche nel sito della Banca [...]"

Ad ulteriore riscontro della procedura in concreto seguita nei due specifici casi direttamente attinenti alle condotte integranti il reato di agiotaggio informativo contestato, in forma continuata, al capo I della rubrica accusatoria del p.p. portante, è stato dai difensori dei predetti tre imputati depositato l'elenco, aggiornato alla data del 15.4.2014, di tutti i documenti caricati da B. Mps nel sistema NIS di Borsa Italiana (tratto da syndication.teleborsa.it), che ulteriormente comprova in corrispondenza delle suddette due date (andandosi ora a ritroso) del 27 marzo 2009 e del precedente 29 agosto 2008, il caricamento nel NIS della Borsa, da parte del Montepaschi Group dei files pdf riguardanti i risultati di bilancio 2008 nonché la relazione finanziaria semestrale del medesimo anno.

Le considerazioni in fatto ed in diritto sviluppate dai difensori di tre imputati sono del tutto fondate nonché giuridicamente corrette. In ragione di ciò merita pertanto accoglimento la sollevata questione di incompetenza territoriale, per come dai medesimi difensori ritualmente formulata.

Ineccepibile la ricostruzione cronologica e fattuale delle modalità in forza delle quali sono stati diffusi, mediante inserimento nel NIS della Borsa Italiana, il bilancio semestrale ed i risultati finali del bilancio di esercizio del 2008 di Banca Monte Paschi, in tesi d'accusa contenente le notizie decettive, integranti - tra l'altro - il reato di cui all'art 185 T.U.F., ritiene invece anche questo giudice, aderendo a giurisprudenza non soltanto di merito ma anche di legittimità (quest'ultima sul punto, allo stato, uniformemente allineata nella stessa direzione) che la fattispecie de qua debba ritenersi perfezionata in forza e nel momento in cui ha avuto luogo questa diffusione, quindi a Milano perché, all'epoca dei fatti, era operativo e gestito dalla Borsa Italiana a Milano il suddetto sistema informativo telematico, e non invece, come sostengono PM e Parti Civili, a Siena, nel momento in cui sono stati ivi depositati, presso la sede legale di Banca Monte Paschi S.p.A., oltretutto il bilancio di fine esercizio, in data 29.04.2009 e, come tale, successiva (di circa un mese) a quella della prima diffusione tramite il NIS della Borsa (27.03.2009).

La tesi propugnata dai rappresentanti dell'Accusa Pubblica e Privata ad avviso di questo giudice non può essere seguita, in quanto sebbene prima facie suggestivo, in realtà né del tutto aderente alle concrete risultanze fattuali, né ineccepibile sotto l'aspetto squisitamente giuridico è l'argomento sui cui essa si fonda ossia che, per il solo fatto del deposito presso la sede della società emittente, si realizzerebbe, in una con la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art 2429 c.c., anche la pubblicazione da intendersi, nella tesi propugnata dall'accusa e non condivisa da chi scrive, come sinonimo di diffusione ovvero come condotta di per se stessa idonea a dare luogo se non alla conoscenza effettiva, in ogni caso, alla conoscibilità dei ridetti documenti, da parte sia dei soci che del pubblico, inteso come platea dei possibili investitori, nello stesso preciso momento storico, in azioni e altri strumenti finanziari emessi da Banca MPS s.p.a.

Rileva e ritiene per converso la scrivente che ciò che soltanto può conferire all'operazione del materiale deposito dei prospetti di bilancio e correlate relazioni illustrative, la valenza propria della pubblicazione nell'unico senso in cui questo termine può avere rilievo in relazione al reato, qui ricorrente, di manipolazione informativa del mercato, vale a dire quale sinonimo di diffusione di notizia falsa dotata di idoneità a produrre effetti distorsivi del mercato - da valutarsi in concreto applicando il criterio della prognosi postuma - è la comunicazione susseguente al deposito ovvero l'annuncio che eventualmente lo preceda, che avvengano con modalità tali da mettere al corrente una pluralità indeterminata ed in ogni caso sufficientemente estesa e rappresentativa dei destinatari delle informazioni in tal guisa depositate.

Soltanto in forza della comunicazione di un atto, di per se stesso dotato di sola valenza interna e privo di visibilità, qual è il deposito nella sede legale della società del bilancio di appartenenza, con modalità adeguate allo scopo, come di sicuro lo sono quelle adottate nel caso di specie, peraltro nella piena osservanza della procedura desumibile dalle norme primarie e secondarie disciplinanti la specifica materia, il documento depositato e le notizie in esso contenute, in tesi d'accusa, false e fortiere di effetti distorsivi sul titolo dell'organismo societario, fuoriescono dalla sfera di controllo dello stesso, diventando nel contempo conoscibili all'esterno e concretamente a disposizione dei soci e del pubblico.

Del resto, con riferimento a fattispecie del tutto similare a quella qui ricorrente, ovvero al reato di aggiotaggio informativo realizzato mediante l'apposizione di dati falsi di bilancio (in tal precedente caso di un bilancio di esercizio consolidato, portante indicazione manipolata dei margini operativi al lordo ed al netto), si è già pronunciata anche la Suprema Corte, in particolare la Sez V con la sentenza nr 28932 del 2011 (imp. Tanzi + altri) ove, in parte motivata si afferma ed argomenta quanto segue.

“Il delitto di aggiotaggio è un reato di mera condotta (di pericolo concreto) e [...] *“uno actu perficitur”*. L'illecito si consuma nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa, esce cioè dalla sfera del soggetto attivo”. La Suprema Corte nel sottolineare come gli accertamenti svolti nella fase di merito di tale precedente caso (vicenda PARMAVALT) hanno permesso di appurare - ed in forza delle acquisizioni versate in atti lo stesso può affermarsi anche in relazione al caso che ci occupa - che la “diffusione”

dell'informazione illecita avvenne mediante l'inserimento della stessa, nel sistema informativo del mercato di Borsa. Vale a dire, con l'immissione nel server del "Network Information System - NIS", sistema che mette a disposizione degli operatori finanziari e dei risparmiatori la notizia, in tal modo consentendo alla notizia una comunicazione estesa a tutti i possibili interessati". Si disquisisce ancora, nella prefata sentenza, di come il tratto essenziale della fattispecie de quo si debba cogliere "nella comunicazione al pubblico, cioè ad un numero indeterminato di persone con esclusione del rilievo alla informazione rivolta ad un solo o a pochi destinatari"; Si sottolinea inoltre che, riguardando la condotta illecita *de quo* informazioni dai connotati privilegiati che, salvo non commettere il diverso reato di cui all'art 184 T.U.F., impediscono a chi le possiede per ragioni del proprio ufficio di comunicarle a terzi esterni alla società, fino a quando esse notizie restano riservate, vale a dire prima della relativa *disclosure* nelle modalità disciplinate dal T.U.F. e dai relativi regolamenti attuativi, per l'appunto preordinate ad assicurarne la diffusione corretta e non discriminatoria all'intero mercato degli investitori, conseguentemente ogni fatto materiale antecedente deve ritenersi "dotato di valenza esclusivamente interna all'organismo societario ed irrilevante ai fini informativi". Da ricomprendersi, in virtù di tutte le considerazioni fin qui esposte, nella categoria degli atti e fatti antecedenti al perfezionamento della condotta integrante il reato di manipolazione informativa del mercato, anche il deposito del documento di bilancio presso la sede della società di appartenenza, in quanto di per sé stesso dotato di valenza esclusivamente interna ed irrilevante ai fini informativi nei ridetti termini, non resta che ribadire e concludere anche nel caso di specie, in conformità al principio, oramai, più volte affermato dalla S.C. che il reato de quo non può ritenersi perfezionato prima che i bilanci, semestrale e di fine esercizio, portanti le notizie decettive specificate nel capo di imputazione, siano state caricati nel sistema informativo telematico NIS del server della Borsa di Milano, ivi gestito ed operativo con conseguente radicamento in tale luogo del momento consumativo del reato.

Ritornando alle evidenze probatorie desumibili dalle acquisizioni versate in atti ed in particolare al contenuto delle e-mail con le quali, nelle date 28.08.2008 h 7:13 e 27.03.2009 h. 7:47, il dirigente di Banca MPS Bizzarri Fabio, informa il "Web & New Media - Mps", nonché svariati altri dirigenti, in particolare quelli del settore Comunicazioni, dell'avvenuto inserimento e *DIFFUSIONE nel NIS* dei comunicati allegati, vale a dire dei ridetti bilanci semestrale e di fine esercizio 2008 aggiungendo, che avendo adempiuto a ciò, è ora ulteriormente possibile procedere al relativo inserimento anche nel sito web di Banca MPS, resta in buona sostanza anche da ciò confermato che la prima diffusione della notizia avente rilievo rispetto al reato contestato è stata per l'appunto quella operata e gestita - in automatico e con procedura standardizzata, rispondente sia al dettato generale dell'art 154 ter T.U.F. che alle prescrizioni di dettaglio di cui all'art 65 bis del regolamento CONSOB all'epoca vigente - dal sistema NIS della Borsa di Milano, stante che l'inserimento, in astratto connotato da analoga capacità diffusiva, nel sito web dell'istituto bancario senese, di fatto ed in concreto, è avvenuto soltanto in un secondo momento, qualificandosi pertanto come irrilevante *post delictum*.

Tutto quanto esposto è considerato attenendo al *locus commissi delicti* del reato di cui al capo 1 dell'imputazione del p.p. discende dall'applicazione dei criteri di cui agli art 12 e 16 c.p.p. che, quale reato più grave, tra tutti quelli in contestazione, esso, per *vis attractiva*, derivante da connessione soggettiva ed oggettiva, determina la competenza territoriale, *in primis*, in relazione alle restanti incolpazioni mosse, nei vari capi della complessiva rubrica accusatoria, nei confronti degli imputati MUSSARI, VIGNI e PIRONDINI.

In assenza, in proposito, di eccezioni di sorta, più controversa e di meno immediata risoluzione appare la questione della competenza territoriale nei confronti degli imputati ai quali il reato di cui all'art 185 TUF non è contestato e sono invece contestati *disgiuntamente* o *congiuntamente* ad altri imputati, uno o più delle restanti ipotesi di reato per cui è stata esercitata in questa sede la *vocatio in iudicium*.

In considerazione degli argomenti che occorre affrontare è opportuno in primo luogo richiamare l'orientamento giurisprudenziale in materia di competenza per connessione derivante, ai sensi dell'art. 12 lett. b c.p.p., dal vincolo della continuazione, ovvero ai sensi dell'art. 12 lett. c c.p.p. dal

nesso consequenziale o teleologico, esistente tra più reati.

In proposito si deve evidenziare, che mentre la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione - in conformità a principio giurisprudenziale consolidato e da ultimo recepito da Sez. I, Sentenza n. 8526 del 09/01/2013 Cc. - "è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale", per converso, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., - secondo giurisprudenza meno consolidata, ma allo stato attuale da ritenersi quella prevalente, di cui sono espressione Sez. 6, Sent. n. 37014 del 23/09/2010, Sez. 3, Sentenza n. 12838 del 16/01/2013, "non è richiesto che vi sia identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo".

Questo orientamento è da condividere in quanto argomenta dall'evoluzione normativa dell'istituto processuale in esame nonché dalla struttura dell'aggravante prevista e disciplinata dal disposto normativo di cui all'art. 61 n. 2 del cod. pen. In particolare, nelle due citate pronunce, si è evidenziato che la formulazione originaria dell'art. 12, lett. c) recitava "se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri"; che l. n. 8 del 1992 ha eliminato il riferimento originario al medesimo soggetto autore dei più reati ed inserito un testo sovrapponibile a quello che configura anche le residue ipotesi di cui alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in particolare prevedendo che sussiste la connessione anche quando "dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi ... per assicurare al colpevole o ad altri ... l'impunità". La l. n. 63 del 2001, infine, ha mantenuto l'esclusione del riferimento al medesimo autore dei più reati e limitato la connessione ai reati commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri, mentre la relazione volta a garantire l'impunità ancorché senza privarla di ogni rilevanza procedurale, è stata nondimeno collocata tra le situazioni che determinano il solo collegamento delle indagini, ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. B.

Sia con riferimento al nesso teleologico propriamente detto che a quello configurabile qualora tra i reati per cui si procede gli uni (cd reati mezzo) sono stati commessi per eseguire gli altri (cd reati fine) che con riferimento al nesso ed consequenziale, volto cioè all'occultamento, i recenti arresti non soltanto sottolineano "la natura innanzitutto oggettiva della relazione", significando che "ciò che rileva è il rapporto tra i reati, prima di quello tra soggetti, sicché non è necessario che gli autori dei due reati siano i medesimi" ed inoltre che diversamente opinando sarebbe da considerarsi del tutto irrilevante la modifica apportata all'originaria disposizione normativa dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito nella L. 20 gennaio 1992, n. 8, che, eliminando il precedente riferimento ad un unico imputato o ai medesimi imputati concorrenti - diversamente da quanto previsto alla lett. b) - ha privilegiato e mantenuto anche nell'ultima formulazione della lett. c) art. 12 citato, quale criterio per la ricorrenza dell'ipotesi di connessione teleologica ovvero consequenziale, il solo requisito oggettivo.

Ebbene in applicazione di questi principi, ad avviso di questo giudice, contrariamente alle conclusioni rassegnate dai difensori degli imputati interessati, che hanno eccepito l'incompetenza territoriale in favore della competenza del g.u.p. del Tribunale di Roma, dovendosi ivi ritenere perfezionati, in applicazione dei criteri ordinati di cui all'art. 8 c.p.p., i reati rispettivamente ascritti (per i motivi dedotti in note scritte alllegate al verbale dell'udienza del 16 aprile u.s.), competente a procedere anche nei confronti degli imputati diversi da Muscarelli Vignani e Pironi, ancorché ai medesimi non sia ascritto il reato più grave, tra i molteplici in contestazione, di cui all'art. 185 TUF e pur sempre il G.U.P. del Tribunale di Milano ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 12 lett. b) e c) e 16 c.p.p.

Ciò deve dirsi in primo luogo per l'imputato Rizzi al quale al capo 5 è mossa incolpazione in concorso con i predetti Mussari Vigni e Pirondini per il reato di falso in prospetto informativo diretto alla Consob (ex art 173 bis TUF), in relazione al quale è espressamente contestata la connessione per nesso consequenziale, ex art 61 nr 2 c.p. ed art 12 lett c c.p.p., con vari altri reati della rubrica accusatoria del p.p. portante, tutti richiamati alla fine del capo 7, tra cui vi è per l'appunto anche il reato di manipolazione informativa del mercato (185 TUF), esplicitante vis attrattiva, come reato più grave e determinate in virtù di quanto già considerato lo spostamento della competenza territoriale su Milano. Ciò premesso l'ulteriore incolpazione per il medesimo titolo di reato al Rizzi contestato al successivo capo 6 della medesima rubrica deve pure esso essere attratto nella competenza del gup milanese per connessione derivante dal vincolo della continuazione ravvisabile tra queste due ipotesi di reato per le quali vi è anche connessione soggettiva estesa al detto imputato

Quanto alle varie incolpazioni attinenti al reato di ostacolo dell'attività di vigilanza delle Banca d'Italia di cui all'art 2638 c.c. di cui non soltanto ai capi 2, 3 e 4, contestati daccapo nei confronti degli imputati Mussari Vigni e Pirondini, ma anche ai capi 10, 11, 12 di cui al p.p. portante ed al capo 1 del p.p. riunito contestati per converso agli altri imputati persone fisiche (Di Tanno, Fabretti, Pizzichi e Crisostomo) nonché nei confronti dell'ente JPM, seppure in mancanza dell'espressa contestazione della aggravante di cui all'art 61 n. 2 c.p., nondimeno la connessione oggettiva, derivante da nesso consequenziale ovvero teleologico, tra tali reati e tra essi con il più grave reato di manipolazione informativa del mercato, deve ritenersi implicitamente enunciata in fatto. In proposito è sufficiente rilevare, dalla lettura dei capi di imputazione prima ancora che degli atti, che trattasi infatti di ipotesi di reato che vertono su condotte intrinsecamente ed oggettivamente connesse e che denotano identica finalità. In forza di queste incolpazioni viene rimproverato ai vari imputati, nelle rispettive qualità e competenze, nei momenti e nei luoghi in cui sono stati chiamati ad esercitarle di aver inserito, vuoi nelle comunicazioni inviate all'organo di vigilanza della Borsa Italiana, vuoi nelle comunicazioni inviate alla Banca d'Italia, le medesime notizie false riguardanti i medesimi aspetti della cd operazione Fresh 2008, falsamente appostate anche nei bilanci, semestrale e di fine esercizio, 2008 si da fare apparire detta operazione di alta finanza strutturata quale strumento innovativo di capitale e non invece come strumento di debito (finanziamento), in ragione di ciò non computabile nel patrimonio di base di Banca Mps.

P.Q.M.

Il G.u.p. del Tribunale di Siena

Visto l'art 22 c. 3° c.p.p.

Dichiara la propria incompetenza per territorio e ritenuta la competenza territoriale a procedere nei confronti di tutti gli imputati persone fisiche e dell'Ente incolpato ai sensi del D.Lgs 231/2001 in relazione a tutte le ipotesi di reato ed alla concorrente ipotesi di illecito amministrativo derivante da reato contestati, del Gup del Tribunale di Milano, dispone per l'effetto la trasmissione degli atti al PM della Procura della Repubblica presso questo diverso Tribunale.

Siena, 6 maggio 2014

d.s.s. Monica Gaggelli



DEPOSITATO IN UNO
LE G. S. 2014
IL G. S. 2014
F. G. S. 2014